

VERBALE DI ACCORDO

11 dicembre 2024,

tra

la Società Grandi Stazioni Rail S.p.A. assistita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Ultrasporti, Ugl Ferrovieri, S.L.M. Fast Confasal, ORSA Ferrovie.

Premesso che:

- Grandi Stazioni Rail S.p.A., Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane controllata da RFI S.p.A. è incaricata di gestire i 14 principali scali ferroviari italiani (Bari C.le, Bologna C.le, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli C.le, Palermo C.le, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova), con l'obiettivo di garantire la gestione dei servizi di conduzione e di manutenzione sui complessi immobiliari di stazione ferroviaria e di adempiere, in qualità di soggetto tecnico, all'accordo sottoscritto con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il 26 settembre 2011, avente ad oggetto le prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, responsabile del procedimento e project management;
- Grandi Stazioni Rail S.p.A. applica a tutti i propri dipendenti il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio ed il Contratto Aziendale di Grandi Stazioni Rail S.p.A. del 23 luglio 2010, integrativo del suddetto CCNL;
- con l'obiettivo di sostenere il processo di sviluppo della Società e di favorire crescenti livelli di integrazione e di sinergie con le altre Società del Gruppo e in particolare con RFI per la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione delle stazioni nell'ottica di renderle sempre più sicure, accoglienti, dotate di servizi funzionali, attrezzate con le più moderne tecnologie e rispondenti alle esigenze dei viaggiatori, favorendo in tal modo lo sviluppo di una mobilità ferroviaria efficiente e sostenibile anche attraverso gli scambi intermodali, le parti hanno condiviso la necessità di individuare strumenti di ingaggio e motivazione dei dipendenti anche al fine di valorizzare le professionalità e le competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali,

si conviene quanto segue:

- a decorrere dal 1° febbraio 2025, fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo "Assistenza Sanitaria Integrativa", a tutti i lavoratori dipendenti da Grandi Stazioni Rail S.p.A. verrà applicato il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) e il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 22 marzo 2022 (d'ora in avanti Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane), integrativo del predetto CCNL.

- ne consegue che, dalla suddetta data, il CCNL Mobilità/Area AF ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, unitamente al presente accordo, costituiranno l'unica disciplina contrattuale collettiva, sul piano normativo e retributivo, di primo e secondo livello, applicabile agli anzidetti lavoratori;
- ferma restando la situazione del personale al 31 gennaio 2025, sia dal punto di vista organizzativo che retributivo (livello, anzianità aziendale e retribuzione), in quanto compatibili, si indicano di seguito le regole di confluenza che verranno applicate.

Classificazione Professionale

I dipendenti di Grandi Stazioni Rail S.p.A., ai quali è applicato il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio, sono inquadrati nei livelli, figure professionali e nelle relative posizioni retributive definiti dall'art. 26 del CCNL Mobilità/Area AF secondo il seguente quadro di equiparazione:

CCNL Commercio	Nuovo inquadramento
Livello 3	Livello C – Tecnico d'Ufficio
Livello 2	Livello B – Specialista Tecnico Amministrativo
Livello 1	Livello A – Impiegato direttivo
Livello Q	Q2 Professional
Livello Q (<i>Responsabili di posizioni organizzative a diretto riporto delle Strutture Dirigenziali</i>)	Q1 Professional Senior

Relativamente alla posizione retributiva da riconoscere alle figure professionali di Tecnico d'Ufficio e Specialista Tecnico Amministrativo, si terrà conto dell'anzianità maturata nell'ultimo livello di appartenenza.

Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore, secondo quanto previsto dall'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.

Per tutti gli altri istituti relativi all'orario di lavoro, si applica quanto previsto dal medesimo art. 27 e dall'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane.

Relativamente ai giorni festivi e alle ferie si applicano gli artt. 29 e 30 del CCNL Mobilità/Area AF e l'art. 14 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane. Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista dall'art. 30 si prende a riferimento l'anzianità di servizio maturata in Grandi Stazioni Rail S.p.A. Pertanto, la data dell'1.8.2003 di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 14 e il computo dell'anzianità di servizio saranno riferite al rapporto di lavoro in essere in Grandi Stazioni Rail S.p.A.

Retribuzione

A) Ai dipendenti in forza alla data del 31 gennaio 2025 è garantita la Retribuzione Annuale Lorda intesa come somma delle voci di seguito indicate, ove percepite:

- 1) stipendio base;
- 2) indennità di contingenza;
- 3) indennità di funzione (quadri);
- 4) tredicesima mensilità;
- 5) quattordicesima mensilità;
- 6) elemento economico di garanzia (cv 3° elemento);
- 7) superminimo assorbibile;
- 8) superminimo non assorbibile.

B) Dal 1° febbraio 2025 la Retribuzione Annuale Lorda, articolata nelle voci indicate alla precedente lettera A), confluirà nelle seguenti voci retributive, ove spettanti

- a) minimo contrattuale ex art. 68, CCNL Mobilità/Area AF;
- b) indennità di funzione Quadri ex art. 71, CCNL Mobilità/Area AF;
- c) salario professionale ex art. 72, CCNL Mobilità/Area AF;
- d) tredicesima e quattordicesima mensilità ex art. 70, CCNL Mobilità/Area AF
- e) salario di produttività ex art. 30, punto 1, Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
- f) indennità di utilizzazione professionale ex art. 31, punto 2, Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane.

Qualora la differenza tra la RAL di cui alla lettera A) e la RAL di cui alla lettera B) produca eccedenze di retribuzione da salvaguardare, tali eccedenze determineranno un assegno *ad personam* riassorbibile secondo quanto previsto al successivo paragrafo, la cui misura mensile si ottiene dividendo per 14 la differenza di retribuzione annua come sopra determinata.

Tale importo concorre alla determinazione della 13^a e della 14^a mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed è utile anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento del TFR, ad integrazione delle voci di cui al punto 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità/Area AF.

L'assegno *ad personam* sarà riassorbibile, sino a capienza, a fronte di eventuali avanzamenti di livello/posizione retributiva con riferimento alle seguenti voci:

- minimo contrattuale ex art. 68, CCNL Mobilità/Area AF;
- indennità di funzione Quadri ex art. 71, CCNL Mobilità/Area AF;
- salario professionale ex art. 72, CCNL Mobilità/Area AF.

Si precisa che qualora le suddette eccedenze di retribuzione derivino dalla voce di cui alla lettera A), punto 8, l'eventuale assegno *ad personam* determinato dalla differenza tra la RAL di cui alla lettera A) e la RAL di cui alla lettera B) sarà considerato non riassorbibile per un valore comunque non superiore all'importo di cui al citato punto 8).

Aumenti periodici di anzianità

Al personale sopra individuato sarà attribuito un numero di aumenti periodici di anzianità ai sensi del CCNL della Mobilità/Area AF necessario al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore all'importo maturato a titolo di scatti di anzianità nel precedente regime. L'eventuale differenza continuerà ad essere erogata a titolo di "differenza stipendiale" fino al raggiungimento del successivo aumento.

In considerazione del passaggio dal regime di scatti triennali al nuovo regime di aumenti periodici biennali, la data di decorrenza del successivo aumento periodico di anzianità sarà determinata secondo la proporzione sottoindicata.

Esempio:

1. decorrenza prossimo scatto in base al CCNL Terziario – Confcommercio 1.2.2026;
2. mesi maturandi dal 1.2.2025 = 12;
3. $12:36 = X:24 = 8$;
4. Ne deriva che la decorrenza successivo aumento periodico 1/9/2025

Assistenza Sanitaria decorrenza 01.01.2026


Nel confermare, per l'anno 2025, le coperture sanitarie previste dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio (Sanimpresa e Quas), le parti concordano che le previsioni di cui all'art. 22, p. 3, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente verbale, si applica il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 22 marzo 2022.

Per Grandi Stazioni Rail S.p.A.



Per RFI S.p.A.



Per FS Italiane S.p.A.



Per le OO.SS. Nazionali:

FILT/CGIL 

FIT/CISL 

UILTRASPORTI 

UGL Ferrovieri 

S.L.M. FAST CONFSAI 

ORSA Ferrovie 